



Spett.le Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ufficio IV – Direzione IV del Dipartimento del Tesoro  
Via XX Settembre 97, Roma

Roma, 3 giugno 2016

**OGGETTO: Risposta al documento di consultazione pubblica concernente l'attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni.**

Il presente documento è stato predisposto dal CSR Manager Network Italia, dalla Fondazione Global Compact Network Italia e dalla Fondazione Sodalitas, le quali, apprezzando l'opportunità di partecipare alla consultazione pubblica concernente l'attuazione della direttiva 2014/95/UE in materia di rendicontazione di informazioni non finanziarie e di informazioni in merito alla diversità, hanno ritenuto di voler definire una posizione comune nel proporre il proprio contributo.

Le tre organizzazioni si rendono disponibili per eventuali approfondimenti e/o chiarimenti. A tal fine, si riportano di seguito i contatti delle persone di riferimento:

- per il CSR Manager Network Italia – Stefania Bertolini, Segretario  
[stefania.bertolini@csrmanagernetwork.it](mailto:stefania.bertolini@csrmanagernetwork.it)
- per la Fondazione Global Compact Network Italia – Alessia Sabbatino, Segretario Generale  
[a.sabbatino@globalcompactnetwork.org](mailto:a.sabbatino@globalcompactnetwork.org)
- per la Fondazione Sodalitas – Alessandro Beda, Consigliere di indirizzo  
[alessandro.beda@sodalitas.it](mailto:alessandro.beda@sodalitas.it)

- Il **CSR Manager Network Italia** è l'associazione nazionale che raduna i professionisti che presso ogni tipo di organizzazione (imprese, fondazioni d'impresa, società professionali, P.A., enti non profit) si dedicano, full-time o part-time, alla gestione delle problematiche socio-ambientali e di sostenibilità connesse alle attività aziendali. (<http://www.csrmanagernetwork.it>)
- La **Fondazione Global Compact Network Italia** ha scopo primario di contribuire allo sviluppo in Italia del Global Compact delle Nazioni Unite, iniziativa per la promozione della cultura della cittadinanza d'impresa promossa e gestita su scala globale dalle Nazioni Unite. (<http://www.globalcompactnetwork.org/it/>)
- La **Fondazione Sodalitas** promuove la sostenibilità d'impresa in Italia, contribuendo all'evoluzione del ruolo dell'impresa come attore sociale e non solo economico e, sostiene la crescita del settore non profit italiano, mettendo al servizio della società civile i punti di forza della cultura d'impresa. (<http://www.sodalitas.it>)

## **Risposta alle domande di consultazione**

### **D4: Anche sulla base dell'esperienza pregressa, quali sono in breve i costi ed i benefici legati alla divulgazione delle informazioni non finanziarie?**

Uno dei benefici, probabilmente il maggiore, che l'obbligo di rendicontazione delle informazioni non finanziarie è in grado di produrre, è senz'altro connesso alla possibilità che, in risposta ad esso, si attivino, nelle aziende processi capaci di portare all'integrazione delle tematiche oggetto della Direttiva nelle strategie e nei sistemi di gestione e controllo delle imprese.

Seppure i processi di rendicontazione e divulgazione dovrebbero realizzarsi, a rigore di logica, a valle dei processi di pianificazione e implementazione delle strategie e delle politiche aziendali, è innegabile che, molto spesso e per molte imprese italiane, in particolare con riferimento ad alcune delle tematiche oggetto della Direttiva, è attraverso la necessità di rendicontare che le imprese hanno attivato una riflessione interna che ha portato poi alla definizione di politiche e di meccanismi di gestione e controllo.

In questo senso, attori come il Global Compact delle Nazioni Unite, il Global Reporting Initiative ma anche il Dow Jones con il suo Sustainability Index, hanno avuto un ruolo di grande rilievo nello spingere le aziende, soprattutto di grandi dimensioni e con un respiro internazionale, a integrare nelle proprie strategie e dinamiche gestionali, tematiche connesse alla sostenibilità d'impresa. Attraverso la trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno sarà possibile raggiungere ed esortare anche quelle imprese che, a oggi, non hanno colto le numerose sollecitazioni provenienti dalle organizzazioni e/o iniziative sopracitate (e dalle numerose altre esistenti al livello internazionale) a ragionare su una effettiva integrazione della sostenibilità nel loro modo di fare business, con evidenti impatti positivi sull'intero sistema economico e sociale del paese.

Il recepimento della Direttiva potrà inoltre migliorare la quantità e la qualità dei dati disponibili per valutare gli impatti complessivi delle attività di business, fornendo informazioni di rilievo al decisore pubblico nella definizione di politiche pubbliche più efficaci nel perseguire la creazione di un sistema economico in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile come definiti in particolare dagli SDGs e dagli Accordi di Parigi.

È possibile ipotizzare che, almeno in prima battuta, le aziende che non hanno esperienza nella rendicontazione di carattere non finanziario, debbano fare lo sforzo di riflettere sul come le tematiche proposte impattino e siano impattate dalle loro operazioni di business, sul come queste vengono gestite in azienda e, nel caso, immaginare di definire policy e meccanismi di gestione e controllo per farlo. Si tratta in realtà più di un investimento che di un costo che ha senso di essere fatto per gli innegabili vantaggi che una gestione sostenibile del business può generare.

### **D5: Si ritiene appropriato definire in fase di recepimento un ambito di applicazione coincidente con quello minimo previsto dalla direttiva? In caso contrario quali le eventuali motivazioni a supporto di un'estensione ad altre imprese dei nuovi obblighi di rendicontazione tali da giustificarla ai sensi della normativa nazionale sul divieto di gold plating?**

Si suggerisce di estendere l'ambito di applicazione alle imprese che per l'ordinamento italiano sono da considerarsi grandi imprese, ossia con un numero di dipendenti superiore ai 250. Si ritiene questa estensione possa essere considerata coerente con lo spirito della Direttiva e che non costituisca un indebito onere amministrativo a carico delle società che sarebbero ricomprese nel più ampio ambito di applicazione in virtù del fatto che è previsto nel nostro ordinamento giuridico, art. 2428 cc, un obbligo di rendicontazione di informazioni non finanziarie, seppure espresso in modo meno dettagliato, a carico di tutte le aziende che per obbligo di legge sono tenute a produrre una relazione sulla gestione (Non sono obbligate a redigere la relazione sulla gestione le società che non emettono titoli negoziati in mercati

regolamentati e non superano nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, due dei parametri previsti dall'art. 2435-bis, comma 1 (in vigore dal 2009): totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 4.400.000; ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 8.800.000; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità).

**D6: Sussistono particolari tipologie di imprese che, per particolari motivi ed indipendentemente dai parametri definitivi utilizzati dalla direttiva, sarebbe opportuno ricomprendere nell'ambito di applicazione? Oppure, in luogo di una predefinita estensione ad altre imprese delle disposizioni della direttiva, potrebbe essere opportuno prevedere dei requisiti qualitativi/quantitativi alla cui sussistenza far operare l'attrazione entro l'ambito di applicazione?**

Si propone di valutare la possibilità di ricomprendere nell'ambito di applicazione le imprese a partecipazione pubblica (così come già avvenuto per la L.262/05 - Legge sulla tutela del risparmio), quelle che erogano servizi di pubblica utilità e quelle che operano in settori di interesse pubblico (es. reti, trasporti, ecc.) indipendentemente dal fatto che siano quotate in borsa e dalle dimensioni.

Dato il recente impegno dei Paesi alla COP21 con l'accordo di Parigi tutti i settori ad intenso utilizzo di capitali (es. Emission Trading Scheme) potrebbero, inoltre, essere ricompresi nell'ambito di applicazione della Direttiva. Lo stesso vale per i settori produttivi/aziende più critici dal punto di vista del potenziale impatto ambientale delle lavorazioni (ad esempio in termini di consumi di risorse o di emissioni) e per quelli ad alto utilizzo di manodopera, soprattutto se localizzate in Paesi dove non vi è un forte presidio normativo a livello di Diritti Umani.

**D7: In particolare, nonostante la direttiva sia indirizzata alle imprese di grandi dimensioni, si ritiene opportuno prevedere forme di rendicontazione non finanziaria, secondo contenuti e tempi meno stringenti anche per le PMI?**

No. Si ritiene che il modo migliore per attivare dei processi di reporting nelle PMI passi attraverso un rafforzamento degli obblighi di rendicontazione delle imprese di grandi dimensioni con riferimento alla loro catena di fornitura. Più che da un obbligo normativo, le PMI possono essere spinte a implementare dei meccanismi di reporting seppure semplificati, dalla richiesta costante di dati relativi alle loro performance di sostenibilità da parte delle aziende loro clienti, soprattutto se di grandi dimensioni.

La richiesta di dati sulle performance di sostenibilità nell'ambito di una "logica di mercato" (la richiesta arriva dai propri clienti) è in grado di generare dei meccanismi di miglioramento: l'obiettivo diventa, già nel breve periodo, non tanto rendicontare quanto piuttosto migliorare le proprie performance così da fornire ai propri clienti dati sempre migliori.

In questo senso, estendere la richiesta di *disclosure* alla catena di fornitura per le grandi imprese, può essere strategico e avere degli importanti impatti sul sistema economico e sociale del paese nel suo complesso.

**D8: Si ritiene opportuno prevedere il possibile ricorso a tutte le diverse tipologie di standard riconosciuti a livello internazionale e più comunemente utilizzati dalle imprese, inclusi quelli ed elencati nella direttiva? Quali le motivazioni a sostegno di una elencazione puntuale degli standard utilizzabili ai fini della rendicontazione non finanziaria che sia più restrittiva o estensiva rispetto al novero di quelli elencati dalla direttiva?**

L'elenco degli strumenti di riferimento inclusi nella Direttiva presenta una grossa eterogeneità poiché alcuni di essi si posizionano al livello di definizione di principi generali della rendicontazione mentre altri contengono linee guida che toccano aspetti più operativi e tecnici. Allo stato attuale non esiste uno

standard di rendicontazione propriamente detto seppure è in corso un processo di riconoscimento delle Linee guida per la rendicontazione del Global Reporting Initiative come standard.

Si suggerisce di prevedere il riferimento solo a quegli strumenti che danno indicazioni puntuali in termini di rendicontazione, vale a dire le Linee Guida del GRI e le COP [*Communication on Progress*] del *Global Compact* delle Nazioni Unite, rimandando agli altri strumenti per un approfondimento sui contenuti della rendicontazione.

**D9: Si ritiene utile prevedere, in fase di recepimento, disposizioni volte a consentire che sia inequivocabilmente individuato il sistema di rendicontazione a cui l'impresa ha fatto ricorso?**

Sì. Si ritiene utile che la singola impresa indichi, in sede di relazione, lo standard di rendicontazione adottato.

**D10: Tra gli standard di rendicontazione citati nella direttiva ma non solo, ve ne sono alcuni meritevoli di essere indicati quali best practice in merito a ciascun degli aspetti per i quali la direttiva prevede la divulgazione di informazioni non finanziarie? Quali le motivazioni a sostegno di tale indicazione?**

Si ritiene che le COP [communication on progress] del *Global Compact* delle Nazioni Unite e le Linee Guida del GRI rappresentino *best practice* internazionali in quanto forniscono indicazioni accurate e attente alla rilevanza, alla qualità e alla comparabilità della rendicontazione.

**D11: Si ritiene sia opportuno prevedere, nel testo legislativo con cui sarà effettuato il recepimento della direttiva, una definizione di rilevanza dell'informazione non finanziaria oppure si ritiene più appropriato lasciare che sia l'impresa, anche tenuto conto del sistema di reportistica adottato, ad individuare ciò che possa essere rilevante per supportare una migliore comprensione dell'attività d'impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto da essa prodotto?**

Si ritiene che nel testo della legge con cui sarà effettuato il recepimento della direttiva sia opportuno inserire una "definizione guida" di rilevanza dell'informazione non finanziaria. È necessario inoltre che nella legge di recepimento della direttiva sia previsto l'obbligo per le imprese di fare *disclosure* sul processo implementato per individuare le informazioni rilevanti da comunicare con riferimento al loro business e al contesto in cui operano.

**D12: Nel caso in cui si ritenga appropriato prevedere una definizione di rilevanza dell'informazione non finanziaria, quale potrebbe essere quella adottata?**

L'approccio di rendicontazione più diffuso, che consente di identificare i temi non finanziari rilevanti e che consente di giustificare la mancata rendicontazione su temi non ritenuti rilevanti, è l'Analisi di Materialità. Il Global Reporting Initiative – le linee guida internazionali di rendicontazione più adottate al mondo – definisce un concetto di rilevanza che potrebbe essere riferimento comune: "sono considerati material gli aspetti che riflettono gli impatti significativi economici, ambientali e sociali dell'organizzazione o che potrebbero influenzare in modo sostanziale le valutazioni e le decisioni degli stakeholder".

**D13: L'utilizzo di uno standard di rendicontazione comporta l'utilizzo dei KPIs da esso eventualmente previsti. Si ritengono adeguati i KPIs previsti dai diversi standard di rendicontazione nel coprire tutti gli aspetti previsti dalla direttiva? Se sì quali tra di essi?**

Si ritengono adeguate in tal senso le Linee Guida del GRI.

**D14: Sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di un numero minimo di KPIs? Se sì quali? Per quali aspetti o settori?**

No, non sussistono esigenze particolari tali da rendere opportuna la previsione di un numero minimo di KPIs. È importante che i KPI vengano scelti dalle aziende tenendo conto, principalmente, del business e del perimetro di riferimento.

La selezione di un numero minimo di KPI potrebbe portare le aziende a limitarsi a rendicontare gli indicatori proposti senza fare lo sforzo di identificare indicatori maggiormente adeguati a rendicontare la propria realtà operativa, non cogliendo, in questo modo, l'opportunità di innescare quel circolo virtuoso che porta ad un miglioramento continuo della rendicontazione (e in alcuni casi delle performance) di sostenibilità a cui abbiamo assistito nell'ambito della volontarietà.

**D15: Si ritiene opportuno che la legislazione di recepimento della direttiva fornisca indicazioni circa i KPIs oppure che siano le stesse imprese a scegliere quali utilizzare nella dichiarazione non finanziaria?**

Potrebbe essere opportuno inserire nella legislazione di recepimento dei criteri per guidare la selezione degli indicatori (es. che con riferimento alle tematiche da rendicontare si scelgano quegli indicatori in grado di dare informazioni relative ad aspetti che impattano realmente sul business o sui quali l'azienda ha un impatto effettivo) lasciando alle aziende la possibilità di scelta degli indicatori da utilizzare nella rendicontazione.

**D16: Si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di omettere la divulgazione dovrebbe essere introdotta nell'ordinamento nazionale? Secondo quali modalità? Quali sono i possibili casi e le motivazioni a supporto dell'esercizio dell'opzione prevista dalla direttiva?**

Andrebbe definito opportunamente quale sia l'ambito di applicazione, per evitare che le imprese abbiano un eccessivo margine di discrezionalità nel decidere i criteri di carattere commerciale in base ai quali scegliere se un'informazione non finanziaria possa essere resa nota o meno. La stessa Direttiva prevede tale opzione purché l'omissione non pregiudichi la comprensione corretta ed equilibrata dell'andamento dell'impresa/gruppo, dei suoi risultati e della sua situazione nonché dell'impatto della sua attività. Il recepimento italiano dovrebbe fare proprio tale warning e individuare gli strumenti regolamentari più adatti a garantirne l'applicazione limitandolo ad alcune definite fattispecie. Sarebbe opportuno identificare il CDA come organo decisionale per l'utilizzo di tale facoltà.

**D17: Si ritiene che, nell'effettuare il recepimento della direttiva, la possibilità di redigere una relazione distinta dovrebbe essere introdotta nell'ordinamento nazionale? quali sono i vantaggi che ne deriverebbero?**

Si ritiene opportuno che, nel recepimento della Direttiva, sia riconosciuta alle imprese la possibilità di redigere una relazione distinta (Bilancio di Sostenibilità), che consenta di presentare le informazioni in maniera approfondita in linea con quanto richiesto dalle linee guida di rendicontazione GRI. Sarebbe tuttavia auspicabile che fosse previsto che i dati principali siano riportati nella relazione sulla gestione della relazione finanziaria annuale, selezionando i contenuti in coerenza con l'Analisi di Materialità. L'obbligo di integrazione delle informazioni seppure in una versione semplificata (e senza eccessivi contenuti narrativi) nel bilancio economico-finanziario potrebbe, infatti, accelerare in passaggio verso l'integrated thinking e costringere le imprese, almeno le più virtuose, a trovare delle modalità di rappresentazione complessiva dell'azienda (ESG) efficaci.

**D19: Nel caso si ritenga opportuno esercitare l'opzione prevista dalla direttiva, la relazione distinta dovrebbe essere soggetta a particolari ulteriori requisiti per essere considerata come equivalente a quella prevista ordinariamente dalla direttiva?**

Nel caso di una relazione distinta, è necessario rispettare le condizioni che questa sia pubblicata unitamente alla relazione di gestione e sia messa a disposizione del pubblico, nel sito web dell'impresa, non oltre i tre mesi successivi alla data del bilancio. Sarebbe, inoltre, necessario individuare la responsabilità del documento, anche nel caso di relazione distinta, che per quanto riguarda le info che rientrano all'interno della relazione sulla gestione sono del AD, del Dirigente Preposto e del CDA.

**D20: Qualora fosse consentito di redigere una relazione distinta contenente le informazioni non finanziarie, si ritiene opportuno prevedere che essa sia messa a disposizione del revisore e dell'eventuale ulteriore soggetto incaricato dalla verifica secondo gli stessi tempi previsti per il prospetto di bilancio?**

È preferibile non vincolare le attività di revisione della relazione distinta ai tempi della verifica del prospetto di bilancio, ma raccomandare che i due documenti siano pubblicati secondo i tempi utili a consentire una lettura congiunta dei dati.

**D21: Si ritiene adeguato il novero degli aspetti in merito al quale le imprese dovranno fornire informazioni circa le politiche di diversità applicate? Sussistono ulteriori ambiti e tematiche che potrebbero essere meritevoli di divulgazione?**

Sì.

**D22: Si ritiene opportuno esercitare l'opzione che consentirebbe l'esenzione nel caso in cui la società abbia emesso titoli diversi da azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali? L'eventuale esercizio dell'opzione dovrebbe essere accompagnato da ulteriori previsioni che ne limitino eventualmente la portata (e.g. ammontare massimo dei valori mobiliari emessi, dimensioni della società in termini di fatturato e/o attivo patrimoniale)?**

No.

**D23: Si ritiene opportuno introdurre forme obbligatorie di verifica esterne sul contenuto dell'informativa non finanziaria? quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole?**

Una verifica dei dati da parte di un revisore esterno aumenta l'impegno dell'azienda nella rendicontazione, fornisce un confronto utile su metodologie di reporting, responsabilizza le risorse coinvolte nel processo e fornisce una garanzia per investitori e stakeholder circa la veridicità dei dati e la loro affidabilità, aumentando la qualità e la consistenza dell'informazione. In questo senso sembrerebbe auspicabile garantire tale possibilità.

**D24: L'eventuale attività di verifica dovrebbe connotarsi quale controllo volto a fornire una limitata garanzia che la dichiarazione di carattere non finanziario non presenti errori o deroghe rispetto agli standard utilizzati ai fini della rendicontazione? Oppure la verifica dovrebbe assumere un carattere maggiormente incisivo, fondandosi su controlli più penetranti e, quindi, volta a fornire la ragionevole - benché non assoluta - certezza, riassunta in un giudizio di merito, che la dichiarazione è conforme agli standard prescelti? Quali le motivazioni a supporto della prima o della seconda ipotesi?**

La verifica dovrebbe essere volta a fornire la ragionevole - benché non assoluta - certezza, riassunta in un giudizio di merito, che la dichiarazione è conforme agli standard prescelti almeno per due motivi: per spingere l'impresa a impegnarsi seriamente nell'attivazione di processi di monitoraggio e reporting in grado di produrre dati affidabili e in quanto tali utilizzabili nella pianificazione strategica e nella gestione del business; per aumentare la credibilità delle informazioni rendicontate agli occhi di coloro che sono interessati a leggerle e che hanno modo di utilizzarle nei propri processi valutativi dell'azienda.

**D26: Si ritiene opportuno prevedere l'implementazione di procedure interne di corporate governance obbligatorie o non, per la verifica del contenuto delle informazioni non finanziarie? quali le motivazioni a supporto di una posizione contraria o favorevole?**

Il coinvolgimento degli organi di governo anche nella comunicazione delle informazioni non finanziarie, così come nella valutazione di rischi e opportunità connesse ad aspetti ESG (*Environmental, Social e Governance*) è fortemente auspicabile.

La Responsabilità sociale d'impresa è sempre più definita come la capacità di un'azienda di prosperare in un contesto economico globale competitivo e mutevole, anticipando e gestendo rischi e opportunità attuali e futuri in ambito economico, ambientale e sociale e favorendo qualità, innovazione e produttività per creare vantaggio competitivo e valore nel lungo termine<sup>i</sup>. Oltre a ciò, mentre nel 1975, oltre l'80% del valore aziendale (S & P® 500) era rappresentato da asset tangibili e le attività immateriali rappresentavano meno del 20% del valore, nel 2015, assistiamo ad una inversione di tendenza: le attività immateriali sono pari all'84% e i beni materiali rappresentano il restante 16% del valore aziendale<sup>ii</sup>. Questo scenario spiega i motivi per i quali le informazioni non finanziarie dovrebbero essere incluse in procedure interne affinché gli organi di governo possano esercitare consapevolmente la governance d'impresa su tutti gli aspetti rilevanti.

Si fa inoltre riferimento alle modifiche recentemente introdotte nel Codice di Autodisciplina dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana dove si fa riferimento alla valutazione dell'opportunità da parte del consiglio di amministrazione "di costituire un apposito comitato dedicato alla supervisione delle questioni di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività dell'impresa e alle sue dinamiche di interazione con tutti gli stakeholder; in alternativa, il consiglio valuta di raggruppare o distribuire tali funzioni tra gli altri comitati".

---

<sup>i</sup> Robeco SAM "What is Corporate Sustainability" April 2016

<sup>ii</sup> Ocean Tomo, LLC (January 1, 2015)